

Articolo 7 - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese, agricole, commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione, che abbiano aperto la sede legale e/o operativa, che abbiano ampliato la superficie destinata all'attività nel Comune di Pandino secondo le seguenti tipologia giuridiche:

SNC – società in nome collettivo;
SAS – società in accomandita semplice;
SRL – società a responsabilità limitata;
SPA – società per azioni;
SAPA – società in accomandita per azioni;
Imprese Agricole;
Società Cooperative;
Ditte individuali.

2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU, della TARI, dell'Imposta Comunale sulla pubblicità nonché di eventuali canoni COSAP, che hanno avviato una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale, che hanno aperto una nuova unità locale operativa, che hanno ampliato la superficie destinata all'attività della propria impresa, a decorrere dal 01/01/2017.
3. Le nuove attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo comma 5.
4. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva dal 1° gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta, nel corso del triennio 2017-2018-2019, l'impresa decade dal beneficio delle agevolazioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Pandino, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
7. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
8. In caso di richiesta di agevolazioni connesse all'iscrizione del Registro delle Startup Innovative e all'età anagrafica, i benefici non sono cumulabili tra loro.
9. I soggetti che intendono beneficiare della maggiori agevolazioni devono dichiarare la condizione di maggior favore o il mantenimento dei requisiti che li consentono, vale a dire:
 - a. Imprese iscritte nell'apposito "Registro delle startup innovative", costituito presso la competente Camera di Commercio;
 - b. Imprese il cui titolare (in caso di ditte individuali) o la maggioranza dei soci (in caso di società di persone) siano nati in data successiva al 31/12/1977.

Articolo 9 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
 - le imprese commerciali con forme speciali di vendita “apparecchi/distributori automatici”;
 - le imprese “Compro Oro” o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
 - tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
 - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pandino nonchè coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC)
2. Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 2, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.
3. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
4. Restano infine escluse, in caso di “nuova attività”, le attività che si configurano quale mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio attività:
- Acquisto o affitto d'azienda;
 - Successione o donazione d'azienda;
 - Operazione di trasformazione;
 - Operazione di scissione e fusione d'azienda.